SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

04A11295

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. **73.**

Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *B*;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'articolo 9, riguardante la conservazione *ex situ*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica.

Art. 2.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresì, escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Art. 3.

Requisiti del giardino zoologico

1. Il giardino zoologico, come individuato all'articolo 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi:

a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;

b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento *ex situ*, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale;

c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché sulle problematiche di conservazione;

d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite *ex situ* attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;

e) ospitare, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo,

tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarità delle specie ospitate;

f) mantenere, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione;

g) adottare, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone;

h) disporre, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;

i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro è tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 6 e copia dello stesso è inviata con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il raggiungimento della finalità prevista all'articolo 5, il rilascio della licenza di cui al comma 1 è, altresì, subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal presente decreto.

Art. 4.

Licenza

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, è rilasciata, entro centoottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalità stabilite all'allegato 4, apposita licenza.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:

a) è disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma;

b) è revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarità e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.

3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneità prevista all'articolo 6, comma 6, lettera *a)*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali.

Art. 5.

Chiusura del giardino zoologico

1. In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

Controllo

1. L'attività di controllo connessa all'applicazione del presente decreto è svolta, con cadenza almeno annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonché di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.

Art. 7.

Istituzione del registro dei giardini zoologici

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di cui all'articolo 4.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.

Art. 8.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato

dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, l'esercizio di attività senza la licenza di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, e la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5 sono punite con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio della licenza di cui all'articolo 4 ed all'espletamento dei controlli di cui all'articolo 6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato.

3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'articolo 6 sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

4. Il richiedente la licenza provvede al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 4 e 6.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, aperte al pubblico alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano, entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonché le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede comunitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
[art. 3, comma 1, lettera *e)*]

CURA DEGLI ANIMALI - BENESSERE - SALUTE ED IGIENE

A) Osservazioni di routine degli animali.

1. Le condizioni di salute degli animali devono essere controllate giornalmente dal personale incaricato.

2. Qualsiasi animale risulti in condizioni di stress, malato o ferito deve ricevere immediate cure ed attenzione da parte del medico veterinario.

3. La realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni artistiche può avvenire solo in appositi spazi, lontani dai recinti degli animali ed isolati acusticamente per non recare disturbo agli animali stessi.

4. La presenza di attrezzature da luna-park è consentita solo in aree diverse da quelle destinate al mantenimento, alla custodia ed all'esposizione al pubblico degli animali del giardino zoologico.

5. L'accesso dei visitatori del giardino zoologico con mezzi privati è consentito solo su percorsi prefissati, onde evitare che venga recato disturbo agli animali.

B) Ambienti per gli animali - Spazio, esigenze di movimento e di vita in gruppi sociali.

1. Gli animali devono essere ospitati in recinti o vasche che, sia dal punto di vista dello spazio che dell'arricchimento ambientale, consentano adeguato movimento ed esercizio fisico, come richiesto per il benessere della specie di appartenenza.

2. I recinti o le vasche devono avere dimensioni sufficienti e gli animali devono essere gestiti in modo tale da:

a) evitare che animali che vivono in branchi o gruppi sociali possano subire la dominanza di singoli individui, con meccanismi e con comportamenti non naturali per la specie;

b) evitare il persistere di conflitti fra branchi o membri del branco o fra differenti specie, nel caso di *exhibit* miste;

c) assicurare che la resistenza e la capacità del recinto o della vasca siano ben rapportate al contenimento delle singole specie;

d) prevenire la diffusione di parassiti o di agenti patogeni.

3. Gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del piacere del pubblico.

4. Gli animali da alloggiare in recinti o vasche adiacenti, da cui si possono vedere, devono essere scelti fra esemplari o specie che non interagiscono fra loro in modo tale da creare forti situazioni di stress.

5. Devono essere sempre disponibili recinti o vasche separati per le femmine in gravidanza o che allevano i piccoli, in modo tale da evitare, ove necessario, situazioni di stress o di sofferenza. L'alloggiamento o il trasferimento delle femmine gravide o in allattamento in detti recinti o vasche deve avvenire esclusivamente su prescrizione del veterinario o del curatore dell'acquario.

C) Ambienti per gli animali - Comfort e benessere.

1. La temperatura, la ventilazione e la luce dei recinti devono essere idonei al comfort ed al benessere di ogni animale di ogni singola specie in qualsiasi momento della sua vita. In particolare:

a) devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle femmine gravide o prossime al parto e degli animali appena nati;

b) deve essere tenuto presente che l'acclimatazione e l'ambientamento degli animali di recente introduzione nello zoo è un processo lento e graduale;

c) le vasche per gli animali acquatici devono essere adeguatamente aerate e le condizioni dell'acqua devono rientrare tra gli standard richiesti per il benessere delle varie specie.

2. I recinti esterni devono essere dotati di ripari dalla pioggia o dal sole eccessivo, laddove sia necessario per il benessere della specie.

D) Arricchimento ambientale dei recinti e delle vasche.

1. I recinti o le vasche degli animali devono essere arricchiti, a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con materiali per lettiere, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di animali acquatici, di materiali come piante, piccole pietre o altre strutture idonee.

E) Prevenzione dello stress o di danni fisici agli animali.

1. I recinti, le vasche e le barriere devono essere mantenuti in condizioni tali da non consentire alcun rischio di ferimento e di altro danno agli animali. In particolare:

a) qualsiasi difetto rilevato nella barriera del recinto o della vasca o nelle attrezzature al suo interno deve essere riparato o sostituito immediatamente;

b) qualsiasi difetto possa causare danni fisici agli animali deve essere subito rimosso. Qualora ciò non fosse possibile, bisogna evitare che gli animali entrino in contatto con la fonte del pericolo;

c) qualsiasi pianta possa rappresentare un rischio per l'integrità fisica degli animali va subito rimossa.

2. Tutte le piante e le attrezzature stabili del recinto o delle vasche, incluso l'impianto elettrico, devono essere impiantate in modo tale da non poter essere danneggiate o messe fuori uso dagli animali ed, al contempo, da non creare pericolo per gli animali stessi.

3. La spazzatura ed i materiali di scarto devono essere rimossi regolarmente dai recinti e dalle vasche degli animali in modo tale da evitare ogni possibile danno.

4. Gli alberi all'interno o vicini ai recinti devono essere regolarmente ispezionati e potati o, ove necessario, abbattuti, per ridurre il rischio che i rami, spezzandosi, possano ferire gli animali o che questi ultimi possano utilizzare gli alberi caduti come mezzi per fuggire.

5. Allo staff deve essere proibito fumare mentre lavora in prossimità degli animali o mentre prepara le razioni di cibo.

6. Gli animali devono essere maneggiati solo dal personale autorizzato o sotto la sua super-visione. Queste operazioni devono essere condotte con cura, evitando di causare stress o di mettere a rischio il buono stato psico-fisico degli animali.

7. Qualsiasi contatto fisico diretto fra animali e pubblico deve avvenire sotto il controllo del personale tecnico e deve protrarsi per un periodo di tempo tale da rispettare il benessere degli animali.

F) Cibo e bevande.

1. Il cibo e le bevande somministrate agli animali devono rispondere, sia dal punto di vista del valore nutritivo che quantitativo, alle esigenze di ogni singola specie e di ogni individuo di quella specie, tenendo ben presenti: le condizioni fisiche generali, la taglia e l'età di ogni individuo; la speciale esigenza di giorni di digiuno; i periodi d'ibernazione; l'esigenza di diete particolari per animali sottoposti a trattamento medico veterinario o in periodo di gravidanza, etc.

2. Deve essere tenuto conto delle indicazioni del veterinario o di uno specialista del settore per tutti gli aspetti che riguardano la nutrizione degli animali.

3. Il cibo e le bevande devono essere immagazzinate, preparate e somministrate agli animali nel rispetto delle norme igieniche.

4. Cibo e bevande devono essere offerte tenendo nella massima considerazione il comportamento naturale degli animali, in particolare quello sociale; quando vengono utilizzati contenitori o mangiatoie per il cibo, questi devono essere posizionati nel recinto in modo tale che ogni animale possa accedervi.

5. È vietato qualsiasi apporto dì cibo e bevande da parte del pubblico.

G) Aspetti sanitari e controllo delle malattie.

1. Devono essere mantenuti adeguati standard igienici, sia a garanzia dell'igiene personale dello staff che dei recinti e degli ambulatori per gli animali. In particolare:

a) speciale attenzione deve essere riservata alla pulizia dei recinti e delle vasche degli animali e degli arredi interni, al fine di ridurre il rischio della diffusione di malattie. Nel caso di animali acquatici questa prassi deve comprendere un regolare monitoraggio della qualità dell'acqua;

b) devono essere sempre disponibili prodotti detergenti non tossici, acqua e tutto ciò che serve per utilizzarli;

c) se viene identificata una malattia infettiva in un animale, è necessario acquisire il parere del veterinario e devono essere seguite le sue istruzioni per la pulizia e la disinfezione dei recinti.

2. Il drenaggio dei recinti deve essere tale da poter rimuovere agevolmente l'eccesso d'acqua.

3. Le bocchette di drenaggio non devono essere accessibili agli animali.

4. I materiali di rifiuto devono essere regolarmente rimossi.

5. Deve essere applicato un sicuro ed efficace programma di controllo degli animali invasivi e, ove necessario, devono essere mantenuti nel giardino zoologico animali che li possano controllare.

6. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di comunicare immediatamente se ha contratto un'infezione o se è entrato in contatto con qualcuno che potrebbe avergliela trasmessa. In tal caso, la direzione dovrà intraprendere azioni appropriate a tutela della salute degli animali e degli operatori.

7. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di comunicare, con garanzia di riservatezza, qualsiasi motivo che può non renderlo abile ad occuparsi in modo sicuro e competente degli animali.

ALLEGATO 2
[art. 3, comma 1, lettera *f)*]

A) CURA DEGLI ANIMALI - ASPETTI VETERINARI.

1. È necessario garantire una assistenza veterinaria di routine.

2. Deve essere previsto un programma di cure veterinarie, che andrà messo in pratica sotto la supervisione di un esperto veterinario.

3. Si devono effettuare, su consiglio di esperti veterinari, esami di routine, che includano controlli dei parassiti. Interventi di medicina preventiva, come ad es. le vaccinazioni, devono essere effettuati ad intervalli regolari, sempre su indicazione del veterinario.

4. Il giardino zoologico deve garantire un'adeguata assistenza veterinaria 24 ore su 24 nell'arco dell'intera settimana. Laddove il giardino zoologico disponga di un servizio veterinario a tempo pieno, le strutture utilizzate devono comprendere: un tavolo operatorio; ferri chirurgici; apparecchiature per l'anestesia; strumenti diagnostici di base; prese di corrente per la luce e per altri accessori elettrici; strumenti per prelevare sangue ed altri campioni, per prepararli e spedirli ai laboratori; una sufficiente quantità di prodotti tranquillanti ed anestetici.

5. Uno o più locali devono essere disponibili per la cura di animali feriti, malati o stressati. Devono essere inoltre presenti delle strutture per l'allevamento artificiale degli animali.

6. Devono esistere strutture per la raccolta, il controllo e, se necessario, la somministrazione di anestetici, per l'eutanasia e per l'eventuale ricovero di animali terrestri al risveglio dall'anestesia.

7. Deve essere disponibile un ambiente, lontano dagli altri animali, per l'isolamento e per il controllo degli animali appena arrivati.

8. Gli animali appena arrivati devono essere tenuti sotto controllo per il tempo ritenuto necessario dal veterinario e dal curatore, prima di essere inseriti con gli altri.

9. Bisogna prestare particolare attenzione all'igiene degli alloggi o delle vasche dove questi animali vengono isolati o messi in quarantena.

10. Dove possibile, il personale dello staff deve indossare indumenti di protezione e possedere strumenti da usare esclusivamente nelle aree isolate.

11. Tutti i sedativi, i vaccini e gli altri prodotti veterinari devono essere conservati in luoghi sicuri con accesso consentito solo al personale.

12. Salvo specifiche direttive del veterinario, il personale dello zoo non deve detenere o somministrare sedativi.

13. La direzione del giardino zoologico deve concordare con il consulente veterinario locale se è preferibile conservare gli antidoti dei veleni o i prodotti veterinari tossici presso il giardino zoologico o presso un ospedale locale o l'ambulatorio del veterinario.

14. Tutte le attrezzature veterinarie infette o pericolose devono essere conservate al sicuro:

a) dette attrezzature devono essere lasciate in luoghi non accessibili agli animali o al personale non autorizzato a maneggiarle;

b) strumenti che possono pungere, come aghi e siringhe, devono essere riposti in contenitori rigidi o inceneriti dopo l'uso.

B) PROTOCOLLO POST MORTEM.

1. Gli animali morti devono essere maneggiati in modo da evitare qualsiasi rischio d'infezione.

2. Ove possibile, le cause della morte di ogni animale del giardino zoologico devono essere sempre individuate. Ciò è praticabile, nella maggioranza dei casi, tramite un esame autoptico eseguito da un veterinario esperto o da un patologo, dotato di notevole esperienza e specifica formazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile trasferire velocemente le carcasse presso un laboratorio veterinario al di fuori del giardino zoologico, si devono organizzare dei locali interni, ove si possano svolgere, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza, gli esami *post mortem*. Qualora poi non sia possibile svolgere detti esami subito dopo la morte degli animali, si deve disporre di un apposito congelatore, ove conservare la carcassa o i campioni di tessuto prelevati, in attesa di trasferirli, in contenitori a chiusura ermetica, ad un laboratorio specializzato.

4. Gli strumenti necessari per svolgere degli esami *post mortem* e le caratteristiche dei locali di cui al punto precedente devono includere: un efficiente sistema di drenaggio; pareti e pavimenti lavabili; un tavolo per autopsie; un set di strumenti specifici per esami *post mortem*; adeguati contenitori per la conservazione dei campioni prelevati e, in caso di animali di grossa taglia, un montacarichi.

5. Una volta condotte le dovute indagini *post mortem*, si deve provvedere velocemente, in condizioni di sicurezza sanitaria, alla rimozione delle carcasse e degli organi interni.

ALLEGATO 3
[art. 3, comma 1, lettere *g)* e *h)*]

PROTEZIONE E SICUREZZA

A) Recinti.

1. Salvo che sotto il diretto controllo del personale autorizzato, gli animali esposti devono essere tenuti nei loro recinti o, nel caso in cui nel giardino zoologico sia in uso la libera circolazione di esemplari di specie non pericolose, all'interno del perimetro dello stesso giardino zoologico.

B) Barriere dei recinti.

1. Le barriere dei recinti devono essere progettate, costruite e mantenute in modo tale da contenere idoneamente ciascuna specie a cui il recinto è destinato. I seguenti mezzi - o alternative altrettanto efficaci - devono essere impiegati sia che gli animali si trovino nei loro recinti definitivi che in recinti temporanei:

a) gli animali pericolosi che possono saltare o arrampicarsi devono essere tenuti all'interno di recinti chiusi, con reti o muratura, anche sul soffitto o, altrimenti, in recinti costruiti in modo tale da prevenire il fatto che gli animali possano arrampicarsi o saltare al di là della barriera. In alternativa, detti recinti possono essere circondati da fossati pieni d'acqua, con una balaustra verso il pubblico sufficientemente alta da impedire la fuga degli animali;

b) gli animali scavatori devono essere tenuti in recinti costruiti in modo tale da impedire loro di scappare;

c) le barriere che chiudono i recinti degli animali devono essere fissate a sostegni saldamente fissati al terreno. Il materiale di cui è fatta la barriera (ad es. fili di metallo tesi orizzontalmente, fili elettrificati, reti, etc.) deve essere ben saldato sul lato interno dei suddetti sostegni, in modo tale da evitare che gli animali, con il loro peso, possano staccarlo;

d) i fossati, asciutti o con acqua, che circondano eventualmente i reparti con animali pericolosi, devono essere limitati da reti, mura, siepi o altri cespugli, in modo tale che il pubblico non si avvicini troppo al bordo del fossato.

2. Le porte-cancelli dei recinti devono essere tanto robusti ed idonei a contenere gli animali quanto il resto della barriera del recinto. In particolare, le porte devono essere progettate e costruite in modo tale che gli animali non riescano a scardinarle o a rompere i dispositivi di sicurezza.

3. Le porte dei recinti che contengono gli animali pericolosi, quando vengono chiuse, devono essere serrate a chiave.

4. Le porte dei recinti dove il pubblico non è ammesso, anche se contengono animali non pericolosi, devono essere tenute ben chiuse per prevenirne l'apertura da parte di personale non autorizzato.

5. Le porte dei recinti dove il pubblico è ammesso ed ogni altro recinto o barriera di separazione devono essere progettati e costruiti in modo tale da non intrappolare o creare pericolo per i visitatori, in particolare per i bambini.

6. Le vasche per gli animali acquatici devono essere progettate in modo tale da prevenire qualunque pericolo per gli animali presenti o per i visitatori.

C) Barriere di separazione fra pubblico ed animali.

1. Ovunque possa verificarsi un contatto diretto tra visitatori ed animali pericolosi, attraverso o al di sopra della recinzione, in rapporto al livello di pericolosità dell'animale, deve essere installata una barriera di separazione tale da prevenire l'eventuale contatto.

2. Le barriere per il pubblico devono essere progettate in modo tale che i bambini piccoli non possano in alcun modo oltrepassarle. Il bordo superiore della barriera deve essere realizzato in modo tale da scoraggiare i bambini a sedervisi sopra, evitando tuttavia l'uso di materiali taglienti o che, comunque, possano ferirli.

3. Nel caso in cui fossero attivate «vasche tattili» per il contatto diretto con alcuni animali acquatici, queste devono essere costruite in modo tale da consentire agli animali ampi spazi ove non possono essere raggiunti dal pubblico.

D) Recinzioni perimetrali.

1. Le recinzioni perimetrali ed i punti d'accesso del giardino zoologico devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da scoraggiare l'ingresso di persone non autorizzate e, per quanto possibile, in modo tale da contribuire al contenimento degli animali entro i confini dello stesso giardino zoologico.

2. Nessuna recinzione perimetrale può essere elettrificata, se non al di sopra dei due metri da terra, a meno che questa non sia anche parte della normale barriera di un recinto e che non possa essere raggiunta dai visitatori.

E) Segnaletica di pericolo per il pubblico.

1. Ogni recinto che ospita animali pericolosi, oltre alle barriere di protezione per i visitatori, deve recare affissi cartelli ben visibili, in numero adeguato, che, attraverso un simbolo o un messaggio scritto o una combinazione di entrambi, avvisino il pubblico del rischio di attraversare le transenne.

2. Ogni recinzione elettrificata deve essere segnalata da un adeguato numero di cartelli conformi alla legislazione locale in materia, laddove esista, che, attraverso simboli o una combinazione di simboli e parole, mettano in guardia il pubblico dal pericolo.

3. I cartelli di avviso delle recinzioni elettrificate devono essere esposti sia sul lato interno che su quello esterno delle stesse.

F) Uscite.

1. Il giardino zoologico deve essere dotato di un numero di uscite ben rapportato alla sua grandezza ed al numero dei visitatori, valutando anche il fatto che, in caso d'emergenza, questi possano uscire rapidamente.

2. Le uscite devono essere indicate chiaramente e ben segnalate.

3. Ogni uscita del giardino zoologico deve essere tenuta libera e deve essere apribile facilmente dall'interno, per consentire l'uscita delle persone dal giardino zoologico. Tutte le uscite devono potersi chiudere saldamente per impedire la fuga degli animali.

G) Recinti accessibili alle automobili.

1. Nel caso in cui animali carnivori pericolosi vengano tenuti in recinti percorribili con le automobili, le entrate e le uscite devono essere costituite da un sistema di doppi cancelli, distanziati fra loro in modo tale da potersi chiudere davanti e dietro ogni macchina che entra.

2. Nel caso di carnivori pericolosi, i cancelli di accesso devono essere protetti da una barriera posta ad angolo retto rispetto a quella perimetrale, su ogni lato della strada che conduce al recinto. Questa barriera di protezione deve rispettare gli stessi standard di quella del recinto principale e deve essere distanziata almeno 25 metri dal cancello di accesso.

3. I doppi cancelli devono essere progettati e mantenuti in modo tale che, all'entrata degli animali carnivori pericolosi nel recinto, un cancello non possa essere aperto prima che l'altro sia stato saldamente chiuso. Questa struttura a doppi cancelli può essere utilizzata anche nel caso di un'emergenza, laddove ovviamente ciò non costituisca pericolo per il pubblico.

4. Per altri gruppi di animali pericolosi, fatta eccezione per gli erbivori e per gli ungulati per cui basta una recinzione da bovidi domestici, è sufficiente un singolo cancello di entrata/uscita, che dovrà, comunque, essere sorvegliato costantemente.

5. I punti di accesso fra recinti devono essere controllati, onde evitare che gli animali possano entrare da recinti adiacenti.

6. I sistemi di chiusura elettrici, laddove in uso, devono essere progettati ed installati in modo tale da assicurare che, nel caso di un guasto all'impianto, i cancelli si chiudano automaticamente e gli animali rimangano all'interno dei recinti.

7. I cancelli che vengono manovrati meccanicamente devono avere un metodo di controllo alternativo e deve essere possibile aprirli e chiuderli manualmente nel caso di un'interruzione di corrente o in altri casi d'emergenza. Devono essere, inoltre, progettati in modo tale da chiudersi automaticamente in caso di necessità.

8. Gli operatori addetti ai cancelli con apertura meccanica, al momento della manovra, devono avere piena visibilità del cancello e dell'area circostante.

9. Deve essere applicato un sistema stradale a senso unico, in modo tale da favorire il flusso del traffico e da ridurre i rischi di incidenti.

10. Le macchine possono avere l'autorizzazione a fermarsi solo in tratti dove la strada è larga almeno 6 metri.

11. Per quello che riguarda i reparti ove vengono ospitati carnivori pericolosi e primati, a meno che l'area non sia costantemente supervisionata dallo staff, bisogna fare in modo che:

a) nessun veicolo sia autorizzato ad entrare, se non è disponibile un veicolo dello zoo che possa prestare un soccorso immediato, in caso di pericolo,

b) sia proibito l'accesso a questa zona a macchine che sono prive di tetto rigido.

12. Devono essere apposti cartelli visibili e ben comprensibili che raccomandino al visitatore di:

a) rimanere nel veicolo per tutto il tempo della visita;

b) tenere chiuse le portiere dell'auto;

c) tenere chiusi i finestrini ed il tetto apribile della macchina;

d) in caso di guasto, suonare il clacson o lampeggiare i fari ed attendere chiusi in macchina l'arrivo di un mezzo di soccorso del giardino zoologico.

13. L'intera area occupata dai recinti degli animali pericolosi deve essere costantemente sorvegliata.

14. I membri dello staff incaricati della suddetta supervisione devono essere dotati di armi da fuoco ed appositamente addestrati, in modo tale che, in una situazione d'emergenza, siano in grado di abbattere un animale, se questo salva la vita ad una persona.

H) Spostamenti degli animali dai loro recinti.

1. Gli animali pericolosi non possono essere portati fuori dal loro recinto per essere messi a contatto con il pubblico, a meno che gli operatori addetti non ritengano che detti animali non siano, in condizioni controllate, nella situazione di creare pericolo o di trasmettere malattie.

2. Quando un animale pericoloso viene portato fuori dal suo recinto, questo deve sempre essere accompagnato da un membro dello staff esperto ed appositamente autorizzato.

3. Gli operatori del giardino zoologico devono usare ogni cautela quando spostano gli animali dai loro recinti, anche quando non si tratta di specie pericolose, in quanto il comportamento di qualsiasi animale può diventare imprevedibile quando questo si trova in un altro recinto o in situazioni inusuali.

4. Quando gli animali vengano portati in giro all'interno del giardino zoologico, ad esempio nella «passeggiata degli elefanti indiani», deve essere adottata ogni cautela per tutelare l'incolumità del pubblico.

I) Fuga degli animali dai recinti.

1. Gli operatori del giardino zoologico devono essere in grado di stabilire quale pericolo può derivare dalla fuga di un animale dal suo recinto e devono considerare quali sono le eventuali vie di fuga dal recinto o dal giardino zoologico.

2. Devono essere predisposti piani di emergenza da seguire nel caso di fuga degli animali. Tali piani devono essere resi noti al personale, che deve comprenderli a fondo e fare esercitazioni.

3. Deve essere sempre reperibile un membro dello staff, che abbia l'autorità di prendere la decisione di anestetizzare un animale fuggito o di abbatterlo, dopo aver verificato tutte le possibilità alternative alla soppressione.

4. Ogni dipendente che abbia un ruolo nelle procedure di emergenza dovrà seguire dei corsi di pratica e di aggiornamento.

L) Sicurezza per i visitatori.

1. Gli edifici, le strutture e le aree aperte al pubblico devono essere mantenute in condizioni di sicurezza.

2. Gli alberi che si trovano nelle zone dove i visitatori sostano o camminano devono essere regolarmente ispezionati, potati o, ove necessario, tagliati, onde evitare che rami spezzati possano colpire o ferire i visitatori.

3. È necessario porre attenzione a tutti i luoghi, come fossati o vasche d'acqua, ove i visitatori possono cadere. Laddove necessario dette strutture devono essere arginate da una barriera che impedisca ai bambini di cadere.

4. Qualsiasi camminamento, che attraversi un recinto degli animali dall'alto, deve essere progettato e costruito valutando la portata del peso delle persone che lo possono percorrere. Deve essere, inoltre, fatto in modo tale da evitare qualsiasi contatto con animali pericolosi.

5. Al pubblico deve essere vietato l'ingresso a qualsiasi edificio o area che possa rappresentare rischi per la salute o per la sicurezza.

6. Gli edifici indicati al punto precedente devono essere tenuti chiusi a chiave. Un'adeguata cartellonistica deve avvisare il pubblico del pericolo e del divieto di accesso.

7. Barriere o cartelli di avviso come al punto precedente devono essere usati anche nel caso di aree o di strade lungo le quali lo staff deve passare frequentemente con veicoli.

M) Emergenza - Pronto soccorso.

1. L'equipaggiamento e le istruzioni scritte per il pronto soccorso devono essere facilmente accessibili e comprensibili.

2. Nel giardino zoologico dove sono presenti animali velenosi devono essere conservati in modo corretto, come indicato sulle istruzioni, appropriati antidoti non scaduti.

3. I membri del personale devono essere istruiti per scritto sulle procedure da seguire nel caso in cui un animale velenoso morda un visitatore. Queste istruzioni devono includere:

a) le procedure immediate da seguire per la cura del paziente;

b) la dovuta informazione su un modulo predisposto da inviare all'ospedale locale. Tale modulo deve contenere:

1) la natura del morso o della puntura e la specie dell'animale che l'ha inferta;

2) il nome dell'antidoto somministrato al paziente, nel caso in cui sia necessario un richiamo dell'antidoto;

3) il numero telefonico del centro antiveleni più vicino;

4) il numero di telefono del giardino zoologico.

ALLEGATO 4
(art. 4, comma 1)

Procedura per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1.

A) Istanza ai fini del rilascio della licenza.

1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio domanda per il rilascio della licenza, per posta, a mezzo raccomandata RR, con allegata la seguente documentazione:

a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del giardino zoologico, con l'esatta denominazione del comune o dei comuni interessati;

b) la planimetria dell'area del giardino zoologico nella quale sono riportate le strutture di custodia;

c) l'elenco degli animali custoditi, specificando la specie ed il sesso;

d) l'elenco delle strutture di custodia, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione, le dimensioni e gli animali a cui sono destinate;

e) l'elenco del personale tecnico ed amministrativo, con specifica delle relative competenze nella gestione della struttura e degli esemplari custoditi;

f) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

B) Istruttoria della licenza.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza di cui al punto 1 della lettera *A)*, dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti all'art. 3, apposita ispezione in loco, ai sensi dell'art. 6, nel caso in cui dall'esame della documentazione presentata la struttura risulti conforme a quanto previsto allo stesso art. 3, e redige apposito verbale ai fini dell'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1.

2. L'istruttoria è effettuata entro 180 giorni dal ricevimento della istanza di cui al comma 1 della lettera *A)*.

3. La richiesta di integrazione della documentazione prodotta dal richiedente comporta la sospensione dei termini del procedimento amministrativo.

C) Rilascio della licenza.

1. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al punto 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio rilascia la licenza di cui all'art. 4, comma 1.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 1999/22/CE è pubblicata in GUCE n. L. 94 del 9 aprile 1999.

— L'art. 1 e l'allegato *B* della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

1996/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».

— La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1992, n. 44.

— La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

— L'art. 9 della legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 15 giugno 1992), reca:

«Art. 9 *(Conservazione* ex situ*)*. — Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione *in situ*:

a) adotta provvedimenti per la conservazione *ex situ* dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;

b) installa e mantiene strutture per la conservazione *ex situ* e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;

c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;

d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione *ex situ* in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie *in situ*, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo *c)* precedente;

e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione *ex situ* di cui ai sottoparagrafi *a)* a *d)* precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione *ex situ* nei Paesi in via di sviluppo.».

— L'art. 69, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 69 *(Compiti di rilievo nazionale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;».

— L'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), così recita: «Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria».

Note all'art. 2:

— Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.».

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002, reca: «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 6 della citata legge n. 150 del 1992:

«6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: *a)* nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; *b)* nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.».

Note all'art. 8:

— Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi note alle premesse.

— Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle premesse.

— La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, reca: «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto Presidente della Repubblica n. 320 del 1954:

«Art. 24. — Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:

a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;

b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;

c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;

d) serragli e circhi equestri;

e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;

f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;

g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera *d)*.

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.».

— L'art. 70, comma 1, lettera *b)* del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, così recita:

«Art. 70 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) (omissis).

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 875;».

— Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi note alle premesse.

05G0095

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2005.

Estensione dello stato di emergenza, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003 e 23 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 aprile 2005, con cui si chiede l'estensione del contesto emergenziale di cui ai summenzionati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, sulla base di quanto prospettato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la situazione di emergenza in materia di immigrazione risulta strettamente correlata alla grave esigenza di carattere economico-sociale concernente la rilevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero, che non può essere soddisfatta con l'attuale quota prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 per l'anno 2005;

Ritenuto, altresì, che l'iter procedimentale previsto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal relativo regolamento di attuazione, non consente di soddisfare il complesso delle articolate e complesse esigenze rappresentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione all'urgenza di consentire l'ingresso di ulteriori lavoratori stagionali per evitare l'illegale afflusso di extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, lo stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in pre-

messa è esteso alla situazione di criticità di carattere economico-sociale derivante dalla rilevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A04273

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005. (Ordinanza n. 3426).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2005 concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003 e 23 dicembre 2004;

Considerato l'elevato numero di richieste di lavoratori stagionali, superiore alla disponibilità di quote di ingressi autorizzabili, sulla base della vigente normativa, in particolare nei settori agricolo e turistico-alberghiero, pervenute agli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che se non tempestivamente soddisfatte potrebbero comportare una grave crisi in settori rilevanti dell'economia nazionale e favorire fenomeni di immigrazione clandestina;

Ravvisata pertanto l'urgenza di disporre, in deroga alla normativa vigente in materia, misure atte a fronteggiare la citata situazione emergenziale, provvedendo a soddisfare il fabbisogno di manodopera straniera per lavoro subordinato stagionale nel limite di ventimila unità, sulla base della stima effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla nota del 21 aprile 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. In ragione della situazione emergenziale in atto di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, è autorizzato, per l'anno 2005, l'ingresso di ulteriori ventimila lavoratori stagionali extracomunitari, in deroga alla normativa vigente in materia. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla ripartizione dei summenzionati lavoratori tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate dalle competenti direzioni provinciali del lavoro. Le domande di autorizzazione al lavoro, prive della firma del lavoratore sul contratto di lavoro, anche se presentate prima dell'adozione della presente ordinanza, possono essere collocate nelle graduatorie ed accolte, con il perfezionamento del contratto successivamente all'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.

3. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini di Serbia e Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica di Jugoslavia e Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, nonché i cittadini stranieri non comunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A04272

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Mencaroni Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Mencaroni Daniel, nato il 2 marzo 1975 a Firenze (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» come attestato dal certificato rilasciato dalla Suprema Corte dello Stato di New York (U.S.A.) il 22 settembre 2004 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze nell'ottobre 2001;

Considerato inoltre che il sig. Mencaroni ha conseguito un «Master of Laws» presso la «New York University» dello Stato di New York nel maggio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2004;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mencaroni Daniel, nato il 2 marzo 1975 a Firenze (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale; *c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A03968

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Kalac Yesim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kalac Yesim, nata a Istanbul (Turchia) il 20 dicembre 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rilasciato dall'Università di Istanbul, facoltà di scienze, in data 26 gennaio 1988, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito inoltre un Master in microbiologia presso la stessa Università in data 2 aprile 1993;

Preso atto che è iscritta dal gennaio 1993 alla Associazione dei biologi di Istanbul;

Considerato infine che la sig.ra Kalac ha documentato il possesso di esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Kalac Yesim, nata a Istanbul (Turchia) il 20 dicembre 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A03969

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Rath Maria Belen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rath Maria Belen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 novembre 1972, cittadina argentina, diretta ad ottenere, a sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo pro-

fessionale argentino di psicologa rilasciato nell'ottobre 2000 dal «Ministerio de Salud y Ambiente» in Argenitna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che ha inoltre conseguito nel dicembre 1999 il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires»;

Considerato che è inoltre in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-profesionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 7 giugno 2004 dalla questura di Trento a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Rath Maria Belen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 novembre 1972, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A03970

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Callea Fernando Dario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Callea Fernando Dario, nato a Villa Sarmiento (Argentina) il 24 novembre 1979, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo di studio e professionale di «Maestro Mayor de Obras», rilasciato dalla «Escuela de Education Tecnica n. 12 - Italia» della Provincia de La Matanza nel 2000, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di geometra;

Considerato che ha documentato di possedere esperienza professionale nel settore per cui richiede il riconoscimento;

Ritenuto pertanto che ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di Maestro mayor de obras in Argentina;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio nazionale dei geometri, con la nota scritta;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione e una professionalità completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geometra, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Callea Fernando Dario, nato a Villa Sarmiento (Argentina) il 24 novembre 1979, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio e professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geometri.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A03897

DECRETO 5 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Marini Besim Hamilt, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti pr l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Marini Besim Hamit, nato l'8 ottobre 1971 a Burrel (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Inxhinier markshajder» conseguito in Albania, come attestato dall'Università Politecnico di Tirana con il diploma di laurea rilasciato in data 6 luglio 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione, come confermato nelle note dell'Ambasciata d'Italia a Tirana del dicembre 2003;

Preso atto che la Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004, con il conforme parere del rappresentante dell'ordine degli ingegneri, ha rilevato che la formazione accademico-professionale del sig. Marini non è assimilabile a quella richiesta in Italia per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione «A» settore civile ambientale;

Vista l'istanza presentata dal sig. Marini per l'iscrizione all'albo dei geologi sezione «B»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 ottobre 2004 e del 23 novembre 2004;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei geologi nelle sedute di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Genova in data 20 gennaio 2003, rinnovato in data 21 gennaio 2005 con validità fino al 21 luglio 2007, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Al sig. Marini Besim Hamit, nato l'8 ottobre 1971 a Burrel (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A03896

DECRETO 8 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Stojmenov Zoran, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Stojmenov Zoran, nato a Kocani (Macedonia) l'11 gennaio 1966, cittadino macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di Ingegnere laureato-facoltà di silvicoltura, di cui è in possesso, conseguito in Macedonia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea di ingegnere laureato», conseguita presso l'«Università Sv. Kiril I Macedonia-Facoltà di Silvicoltura» il 21 maggio 1993;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 19 ottobre 2004 e del 27 gennaio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegati;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Bolzano in data 13 luglio 2003 con scadenza in data 12 luglio 2005, per motivi di lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Decreta:

Al sig. Stojmenov Zoran, nato a Kocani (Macedonia) l'11 gennaio 1966, cittadino Macedone, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A03965

DECRETO 8 aprile 2005.

Modifica del decreto 1º marzo 2005, recante il riconoscimento alla sig.ra Barth Melanie di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 1º marzo 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin», conseguito in Germania dalla sig.ra Barth Melanie, cittadina tedesca, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come nome «Melanine» invece di «Melanie», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Barth Melanie pervenuta in data 7 maggio 2005;

Decreta:

Il decreto datato 1º marzo 2005, con il quale si riconosceva il titolo di assistente sociale, sez. B, conseguito in Germania da Barth Melanie, nata a Heibronn (Germania) il 18 febbraio 1976, cittadina tedesca, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali, sez. B, è modificato come segue: la parola «Melanine» è sostituita con la parola «Melanie».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 1º marzo 2005.

Roma, 8 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A03966

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bordino Rodriguez Maria Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bordino Rodriguez Maria Elizabeth, nata l'11 febbraio 1960 a Santiago (Cile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 29 marzo 1983, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud y Ambiente» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Belgrano» di Buenos Aires in data 6 marzo 1982 e rilasciato il 18 maggio 1982 e che ha documentato lo svolgimento di due anni di «Doctorado en Psicologia Clinica» svolto presso l'«Universidad de Belgrano»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bordino Rodriguez Maria Elizabeth, nata l'11 febbraio 1960 a Santiago (Cile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04108

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Espadas De Arias Alejandro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Espadas De Arias Alejandro, nato il 21 ottobre 1969 a Barcellona (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di biologo conseguito in Spagna, come attestato dal «Col.legi de Biòlegs de Catalunya» cui il richiedente è iscritto dall'8 settembre 1999, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del «Titulo Universitario Oficial de Licenciado en Ciencias Biològicas» conseguito presso l'«Universitat de Barcelona» rilasciato in data 13 marzo 1995;

Rilevato che il sig. Espadas de Arias ha documentato attività di formazione nonché l'assegnazione di quattro borse di studio presso l'ospedale Maggiore di Milano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 20 gennaio 2005;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Espadas De Arias Alejandro, nato il 21 ottobre 1969 a Barcellona (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04109

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Oliveira Abreu Larissa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Oliveira Abreu Larissa, nata il 5 febbraio 1975 a Passos (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di psicologo conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sao Paulo - 6° Regiao» di San Paolo (Brasile) cui la rihiedente risulta iscritta dal 18 settembre 1998 al n. CRPSP 55144, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Oliveira Abreu è in possesso del titolo accademico di psicologo conseguito presso la «Universidade Federal de Uberlandia» (Brasile) in data 13 dicembre 1997 e rilasciato in data 28 febbraio 1998;

Preso atto che la richiedente ha ottenuto l'equipollenza del titolo accademico brasiliano con la laurea italiana in psicologia presso l'Università degli studi di Trieste in data 22 maggio 2001 nonché la laurea di dottore in psicologia conferita dall'Università degli studi di Trieste in data 26 luglio 200 1;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che l'istante abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Oliveira Abreu Larissa, nata il 5 febbraio 1975 a Passos (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04110

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Alba Quintero Lidia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Alba Quintero Lidia, nata a Barcellona (Spagna) il 18 marzo 1973, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato

dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di assistente sociale conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la sig.ra Alba Quintero è in possesso del titolo accademico triennale «Diplomada en Traball Social» rilasciato dalla «Escola Universitària de Treball Social de Barcelona - Universitat de Barcelona» in data 18 settembre 1995;

Preso atto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino e 3, lettera *a)*, della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lettera *a)* del decreto legislativo 115/1992 - la richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di assistente sociale in Spagna, come risulta da attestazione del Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Sociali Assistents Socials de Catalunya» di Barcellona datata 12 luglio 2004;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, sez. B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2005;

Considerato il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali espresso nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Alba Quintero Lidia, nata a Barcellona (Spagna) il 18 marzo 1973, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04111

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Citores Manuel Pilar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Citores Manuel Pilar, nata a Burgos (Spagna) il 28 maggio 1978, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico-professionale di psicologa conseguito in Spagna, come attestao dal «Colegio Oficial de Psicòlogos de Castilla y Leòn» cui la richiedente è stata iscritta dal 17 luglio 2002 al 15 settembre 2003 al n. CL-2375 ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la sig.ra Citores Manuel Pilar è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologìa» rilasciato dalla «Universidad de Salamanca» in data 19 ottobre 2001;

Rilevato che la richiedente ha documentato il superamento di cinque esami svolti presso la facoltà di psicologia dell'Università degli studi di Padova nell'anno accademico 2000/2001 nell'ambito del programma Erasmus;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 gennaio 2005;

Visto il conforme rappresentante della Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Citores abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Citores Manuel Pilar, nata a Burgos (Spagna) il 28 maggio 1978, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04112

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, al Sig. Linares Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Linares Stefano, nato il 29 luglio 1965 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Cousellor at Law» di cui è in possesso dal 16 dicembre 2002, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Linares ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 26 marzo 1997 presso l'Università degli studi di Milano ed il titolo accademico «Master of laws in international business and trade law», rilasciato dalla «Fordham University» (Stato di New York - USA) in data 17 maggio 1997;

Preso atto che il richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Milano;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinate della Conferenza di servizi tenutasi il 14 dicembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Linares Stefano, nato il 29 luglio 1965 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A04113

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Yovera Cuscano Rosa Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Yovera Cuscano Rosa Maria, nata il 13 febbraio 1955 a Lima (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di economista conseguito in Perù in data 2 febbraio 1987, come attestato dal «Colegio de economistas del Perù» di Lima (Perù), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller Acadèmico en economìa» e di «economista» conseguiti presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù) rispettivamente in data 16 agosto 1983 ed il 25 novembre 2005;

Viste le determinate della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Pistoia a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Yovera Cuscano Rosa Maria, nata il 13 febbraio 1955 a Lima (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) deotonologia ed ordinamento professionale (solo orale).

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A04114

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Batista Guedes Colombo Eglijane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Batista Guedes Colombo Eglijane, nata il 16 giugno 1970 a Macerò (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del

decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòloga» conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia - CRP 15» cui la richiedente risulta essere stata iscritta dal 15 ottobre 1996 al 22 novembre 1996, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Batista Guedes Colombo è in possesso del titolo accademico di «Bacharel - Licenciado Psicologo» conseguito presso la «Fundacao Educacional Jayme de Altavila - Centro de Estudos Superiores de Maceiò» di Maceiò (Brasile) in data 30 giugno 1996 e rilasciato il 3 gennaio 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 e del 23 novembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta del 23 novembre 2004;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla questura di Milano;

Decreta:

Alla sig.ra Batista Guedes Colombo Eglijane, nata il 16 giugno 1970 a Macerò (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04115

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Mele Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mele Antonio, nato il 5 aprile 1976 a Taranto (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Diplome d'ingénieur de l'Ecole Superieure d'Electricitè» conseguito in Francia e rilasciato dall'«Ecole Superieure d'Electricitè Supelec» di Gif Sur Yvette (Francia) in data 20 dicembre 2001, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il sig. Mele ha documentato lo svolgimento di attività professionale presso la «France Tèlècom R&D» dal 2001 al 2004;

Rilevato che da informazioni assunte presso al competente Autorità francese nel caso del sig. Mele si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2004 e del 27 gennaio 2005;

Sentito il rappresentante del Consigio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate e nella nota in atti datata 21 febbraio 2005;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Mele Antonio, nato il 5 aprile 1976 a Taranto (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 aprile 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i propri decreti n. 81 del 20 dicembre 1973, e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota prot. n. 770/05 del 7 aprile 2005 dell'Associazione Apindustria di Bergamo e provincia con la quale è stata designata in sostituzione della sig.ra Elisabetta Pattaccini componente supplente, la dott.ssa Serena Andreani, funzionaria della predetta associazione;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Serena Andreani, funzionaria dell'Apindustria di Bergamo e provincia, con sede in Bergamo, via S. Benedetto n. 3, è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione della sig.ra Elisabetta Pattaccini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 8 aprile 2005

Il dirigente: MARCIANÒ

05A04132

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 6 aprile 2005 (pervenuta a questo ufficio l'8 aprile 2005) con la quale la C.G.I.L. di Asti comunica di sostituire un proprio componente supplente, il sig. Pisu Giovanni poiché deceduto, all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione, con il sig. Coltella Piermario in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

Il sig. Coltella Piermario è nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti di cui all'art. 410 C.P.C. quale rappresentante della C.G.I.L. di Asti, in sostituzione del sig. Pisu Giovanni, poiché deceduto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 11 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: IVALDI

05A04130

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 gennaio 2005.

Autorizzazione all'organismo di classifica Rina S.p.a. per la certificazione in materia di prevenzione dell'inquinamento da liquami, in attuazione dell'annesso IV della Convenzione Marpol 73/78 e relativo accordo sulle modalità di espletamento dell'attività di certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'annesso IV della Convenzione Marpol 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi, in vigore dal 27 settembre 2003;

Vista l'obbligatorietà del rilascio della certificazione ISPP conformemente alla regola 4 del predetto Annesso;

Vista la circolare MEPC/Circ.408 relativa all'implementazione dell'Annesso IV nel testo emendato;

Considerato che il Rina S.p.a. è organismo riconosciuto ai sensi della direttiva comunitaria 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/105/CE e dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato l'esito favorevole della valutazione dei requisiti tecnico-professionali e organizzativi posseduti dal Rina S.p.a. effettuata dall'amministrazione ai fini del rilascio, dell'autorizzazione e dell'affidamento per l'espletamento dei compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Vista l'istanza in data 12 luglio 2004 con la quale il Rina S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio della certificazione ISPP in conformità all'Annesso IV della Convenzione internazionale Marpol 73/78;

Decreta:

Art. 1.

Il Rina S.p.a. è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché il rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, della certificazione in materia di prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi in conformità all'annesso IV della Convenzione internazionale Marpol 73/78.

Art. 2.

Le attività di cui all'art. 1 e relative modalità sono specificate nell'accordo sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Rina S.p.a., accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 2005

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
Il dirigente generale
COSENTINO

p. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
Il dirigente generale
CALIENDO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL RINA S.P.A.

Il presente accordo viene stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito indicati per brevità «Amministrazione») e il Rina S.p.a.

Premesso che:

a) il Rina S.p.a. è organismo riconosciuto conformemente alle disposizioni della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

b) il Rina S.p.a. è stato autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

c) al Rina S.p.a. sono stati affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

d) il 27 settembre 2003 è entrato in vigore l'Annesso IV della Convenzione Marpol 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi;

e) l'annesso IV della Convenzione Marpol 73/78 prevede il rilascio del Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami (Certificato ISPP);

f) la circolare MEPC/Circ. 408 prevede l'applicazione dell'annesso IV nel testo emendato ancorché non entrato in vigore;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Soggetti

1. Sono parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Rina S.p.a.

Art. 2.

Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente accordo l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio del certificato ISPP previsto dalla Regola 4 dell'annesso IV della Convenzione Marpol 73/78;

2. Il Rina S.p.a. può rilasciare il certificato di cui al comma 1 solo per le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati oggetto di affidamento, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e come specificato nei decreti dirigenziali datati 7 agosto 2001.

Art. 3.

Compensi per il rilascio dei certificati

L'amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il Rina S.p.a. e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4.

Obblighi del Rina S.p.a. nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio del certificato di cui all'art. 2

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 il Rina S.p.a. si impegna a far svolgere il servizio:

a) ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del Rina S.p.a. mediante un rapporto contrattuale di lavoratore dipendente che escluda la possibilità di svolgere altre attività che configurino un conflitto di interessi;

oppure

b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il quale il Rina S.p.a. abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del presente Accordo sono vincolate al sistema di qualità del Rina S.p.a.

3. Il Rina S.p.a. nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 2 del presente accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto, ed a riferire all'amministrazione.

Art. 5.

Obblighi di informazione

1. Il Rina S.p.a. fornirà all'amministrazione, con frequenza semestrale, l'elenco dei certificati ISPP rilasciati ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra l'amministrazione e il Rina S.p.a., con semplice scambio di corrispondenza.

2. Il Rina S.p.a. accetta di sottoporre all'amministrazione tutte le norme, istruzioni, moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo.

3. Le norme, istruzioni, moduli e rapporti saranno redatti in lingua italiana e inglese.

4. Il Rina S.p.a. si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo 24 ore su 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso dei dati relativi all'attività oggetto del presente accordo.

5. Il Rina S.p.a. accetta di comunicare all'amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

Art. 6.

Interpretazioni ed equivalenze

Il Rina S.p.a. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono prerogativa dell'amministrazione e collabora con propri esperti alla loro definizione, quando richiesto dall'amministrazione.

Art. 7.

Controlli

1. Lo svolgimento da parte del Rina S.p.a. dell'attività di cui al presente accordo viene verificata periodicamente dall'amministrazione, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate ai sensi del presente accordo.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'amministrazione dal Rina S.p.a. sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 8.

Durata

1. Fatta salva la facoltà dell'amministrazione di sospendere l'autorizzazione quando ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non vengano svolti dal Rina S.p.a. con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha durata di anni tre, rinnovabili, previa comunicazione scritta dell'amministrazione e accettazione dell'ente.

2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo.

Art. 9.

Responsabilità

Il Rina S.p.a. è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Interpretazione dell'accordo

Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 11.

Foro competente

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 00144 Roma, ed il Rina S.p.a. presso la propria Direzione generale in via Corsica, 12 - 16128 Genova.

05A04128

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Mària José Guerrero Ruiz, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Mària José Guerrero Ruiz, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legisla-

tivo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filosofia y Letras» rilasciato dal «Rector de la Universidad» di Granada, in data 1º aprile 1997;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica», rilasciato dal «Rector de la Universidad» di Granada, in data 20 giugno 1997;

posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Guerrero Ruiz Maria José, nata il 17 gennaio 1974 ad Almeria (Spagna), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A03887

DECRETO 11 aprile 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 27 aprile 2004, ed in particolare il progetto n. 12610 presentato dalla Union Key S.r.l. e il CNR-IMM - Sezione di Lecce, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12610 presentato dalla Union Key S.r.l. e il CNR-IMM - Sezione di Lecce, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 12610 presentato dalla Union Key S.r.l. e il CNR-IMM - Sezione di Lecce, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a € 435.640,00 e un credito agevolato fino a € 444.980,00 anziché un contributo nella spesa fino a € 545.995,00 e un credito agevolato fino a € 221.315,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12610 presentato dalla Union Key S.r.l. e il CNR-IMM - Sezione di Lecce, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 12610 presentato dalla Union Key S.r.l. e il CNR-IMM - Sezione di Lecce è conseguentemente aumentato di € 110.355,00 e il credito agevolato è conseguentemente ridotto di € 223.665,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 12610 presentato dalla Union Key S.r.l. e il CNR-IMM - Sezione di Lecce, è ridotta di € 113.310,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12610

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12610 del 06/12/2002 Comitato del 27/04/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Messa a punto di un sistema di rilevazione della presenza di carburante nell''olio motore in sistemi meccanici endotermici.

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Union Key S.R.L.
LECCE (LE)

CNR - IMM -SEZIONE DI LECCE
CATANIA (CT)

- Costo Totale ammesso Euro 899.300,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 805.900,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 93.400,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 805.900,00	€ 93.400,00	€ 899.300,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 805.900,00	€ 93.400,00	€ 899.300,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	545.995,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	221.315,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è su7bordinata alla presentazione da parte della Union Key S.r.l., entro la data di stipula dell'eventuale contratto di finanziamento, della documentazione utile a comprovare l'apporto di mezzi finanziari da parte dei soci a titolo di patrimonio netto, ovvero l'avvenuta acquisizione di un mutuo a m/l per consolidamento debiti, per un importo non inferiore a € 180.000,00.

05A04129

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici di Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Roma 7 e del Centro multicanale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici di Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Roma 7 e del Centro multicanale di Roma per il giorno 8 aprile 2005.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento degli uffici di Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Roma 7 e del Centro multicanale di Roma in quanto con ordinanza prot. n. 20274/2005/Area 1 O.S.P. del 6 aprile 2005 del prefetto della provincia di Roma e con disposizione di servizio n. 17 del 6 aprile 2005 del direttore regionale del Lazio è stata ordinata la chiusura, dalle ore 6 alle ore 18, del giorno 8 aprile 2005 degli uffici pubblici in tutto il territorio del comune di Roma per imprescindibili esigenze di ordine e sicurezza pubblica dato il grande evento relativo alla celebrazione delle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1961, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A04131

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 marzo 2005.

Revoca del decreto n. 800.5/D.V/D4 recante il divieto di vendita della specialità medicinale «Glucosio 33% sol. iniettabile».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE IMPORT EXPORT SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 14 luglio 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2004 con il quale è stato trasferito all'Agenzia del farmaco il personale del Ministero della salute ivi indicato;

Vista la determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco n. 8233 del 16 settembre 2004;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2004, n. 245, concernente il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 800.5/D.V/D4 del 19 luglio 2002 della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza con il quale è stata vietata la vendita della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva della presente determinazione, prodotta nell'Officina S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico sita in via Giuseppe Mazzini, 9 - Cenate Sotto (Bergamo) e la preparazione dei medicinali su ricetta medica aventi composizione analoga alla suddetta specialità;

Vista la documentazione inviata dalla ditta S.A.L.F in data 1° ottobre 2004, attestante l'esito positivo delle convalide del processo produttivo anche ai fini della verifica del processo di sterilizzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva della presente determinazione;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per la revoca del divieto di vendita della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva della presente determinazione;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato con decorrenza immediata il provvedimento di divieto di vendita n. 800.5/D.V./D4 del 19 luglio 2002 limitatamente alla sottoelencata specialità medicinale prodotta nell'Officina S.A.L.F S.p.a. laboratorio farmacologico sita in via Giuseppe Mazzini, 9 - Cenate Sotto (Bergamo);

GLUCOSIO 33% SOL. INIETTABILE - flacone 100 ml - A.I.C. n. 030672253.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 marzo 2005

Il dirigente: MARRA

05A03978

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 marzo 2005.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2005 e per il trimestre aprile-giugno 2005 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 56/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: DPCM 31 ottobre 2002);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 169/04 (di seguito: deliberazione n. 169/04).

la delibera dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);

le ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05, n. 156/05, n. 157/05, n. 158/05, n. 159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n. 163/05, n. 164/05, n. 165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 169/05, n. 170/05, n. 171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n. 176/05, n. 177/05, n. 178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n. 182/05, n. 183/05, 1° marzo 2005, n. 524/05;

l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1525/05.

Considerato che:

con le ordinanze sopra richiamate, confermate in sede di appello dal Consiglio di Stato, il Tar Lombardia ha sospeso in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, mediante le quali l'Autorità ha, in particolare:

a) modificato la disciplina di aggiornamento della componente materia prima di cui alla deliberazione n. 195/05;

b) disposto il conseguente aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2005, delle condizioni economiche di fornitura del gas di cui alla deliberazione n. 138/03;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 169/04, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, calcolato ai sensi della deliberazione n. 195/02, relativamente al periodo marzo-novembre 2004, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore dell'indice I_t, di cui al precedente alinea, il medesimo indice calcolato con riferimento al periodo giugno 2004-febbraio 2005, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

nel caso in cui la sentenza di merito del Tar Lombardia, confermi la legittimità degli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, gli esercenti l'attività di vendita procederanno al conguaglio delle somme risultanti a favore dei clienti finali oggetto delle condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 138/03.

Ritenuto che sia necessario:

per il trimestre gennaio-marzo 2005, in virtù della variazione dell'indice I_t sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione n. 169/04, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

per il trimestre aprile-giugno 2005, confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui al precedente alinea;

Delibera:

1. Di aumentare, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2005, di 0,0457 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03); tale aumento è pari a 1,7604 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

2. Di confermare per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 138/03, come aggiornate al precedente alinea;

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 30 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

05A03971

DELIBERAZIONE 31 marzo 2005.

Aggiornamento per il periodo 1º aprile 2005-31 marzo 2006 della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 57/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la delibera dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);

la delibera dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 56/05 (di seguito: delibera n. 56/05);

le ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05, n. 156/05, n. 157/05, n. 158/05, n. 159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n. 163/05, n. 164/05, n. 165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 169/05, n. 170/05, n. 171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n. 176/05, n. 177/05, n. 178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n. 182/05, n. 183/05, 1º marzo 2005, n. 524/05;

l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1525/05.

Considerato che:

l'art. 6, comma 7, della deliberazione n. 138/03, dispone che la componente tariffaria dello stoccaggio QS, prevista dall'art. 3 della medesima deliberazione, sia calcolata con riferimento alle tariffe di stoccaggio determinate ai sensi della deliberazione n. 26/02 e che sia aggiornata con provvedimento dell'Autorità;

l'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della deliberazione n. 26/02, ha pubblicato nel proprio sito internet le tariffe di stoccaggio per l'anno termico 1º aprile 2005-31 marzo 2006;

la componente tariffaria dello stoccaggio prevede, ai sensi della deliberazione n. 26/02, il riconoscimento degli oneri relativi alle quantità di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o di erogazione; ai fini di tale riconoscimento è utilizzato il valore della componente materia prima aggiornato dall'Autorità sulla base delle disposizioni in materia;

in conseguenza delle ordinanze del Tar Lombardia sopra richiamate, con cui è stata sospesa in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, l'Autorità, con delibera n. 56/04 ha provveduto all'aggiornamento della componente materia prima per il trimestre gennaio-marzo 2005 e per il trimestre aprile-giugno 2005, ai sensi della deliberazione n. 195/02;

qualora il Tar Lombardia respinga i ricorsi in relazione ai quali sono state rese le predette ordinanze, l'Autorità dovrà rideterminare il valore della componente tariffaria QS relativamente al periodo 1º aprile 2005-31 marzo 2006, sulla base dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato ai sensi delle disposizioni attualmente sospese.

Ritenuto che sia necessario aggiornare la componente tariffaria dello stoccaggio QS relativamente al periodo 1º aprile 2005-31 marzo 2006;

Delibera:

1. Di stabilire che, per il periodo 1º aprile 2005-31 marzo 2006, il valore della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03, sia pari a 0,246169 euro/GJ.

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 31 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

05A03972

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2005.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche dell'articolo 6, comma 19, della legge regionale 2 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)», previsto per il 12 giugno 2005 nella regione Sardegna.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»;

a) visto lo Statuto della regione Sardegna, approvato con legge costituzione 31 gennaio 1948, n. 2;

b) vista la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di *referendum* popolari»;

c) visto il decreto del Presidente della regione Sardegna n. 8 del 31 gennaio 2005, con il quale si indice per il giorno 12 giugno 2005 *referendum* parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche dell'art. 6, comma 19, della legge regionale 2 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)»;

d) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) Ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

Dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Sardegna per il 12 giugno 2005 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Sardegna. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento del *referendum* regionale abrogativo.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Art. 2.
Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella regione Sardegna

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della regione Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del *referendum* di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum* di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Sardegna non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario.

Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della regione Sardegna;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Sardegna di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Sardegna una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento al *referendum* del 12 giugno 2005, la RAI organizza e trasmette nella regione Sardegna tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno 2005.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.
Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

Art. 8.
Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Sardegna è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 9.
Comunicazioni e consultazione alla Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.
Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 11.
Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il presidente: PETRUCCIOLI

05A04274

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2005.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendiaria per il *referendum* ex articolo 132, secondo comma, della Costituzione per il distacco del comune di San Michele al Tagliamento dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia previsto per il giorno 29 maggio 2005.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»;

a) visto l'art. 132, della Costituzione della Repubblica italiana;

b) visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 2005, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 29 maggio 2005 i comizi per lo svolgimento, nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento, del *referendum* per il distacco di detto comune dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

Dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla campagna per il *referendum* ex art. 132, secondo comma della Costituzione, indetto per il giorno di domenica 29 maggio 2005 nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il *referendum* regionale abrogativo

sulla legge n. 1 del 2001 della regione Veneto recante "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie", indetto nella regione Veneto per il 6 ottobre 2002», al fine di garantire l'imparzialità e la parità di trattamento ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario. I termini previsti dalle predette disposizioni decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia a tutto il 29 maggio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il presidente: PETRUCCIOLI

05A04275

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2005.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative alle campagne per i quattro *referendum* popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Visto l'art. 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le Tribune; visto altresì il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

c) rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 12 aprile 2005, sono stati indetti per il giorno di domenica 12 giugno 2005 i quattro *referendum* popolari per l'abrogazione delle disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2005 in materia di procreazione medicalmente assistita, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione de presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sino a tutta la seconda giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti per misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum*, di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'art. 5;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum*, di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei «contenitori» di cui all'art. 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i soggetti politici che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un deputato al Parlamento europeo, ovvero che abbiano partecipato con proprio simbolo alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale e ai quali dichiari di appartenere almeno un parlamentare nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'art. 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad elezioni regionali ed amministrative.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. La direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire dal 12 maggio 2005, un ciclo di Tribune riservate ai temi dei *referendum*, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, sono invitati dalla Rai a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i soggetti politici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, qualora ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito;

c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, può altresì invitare alle Tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.

3. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 giugno 2005.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune

non possono essere utilizzati simboli o *slogan* che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

5. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

6. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui all'art. 10.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi «contenitori», non prima di giovedì 12 maggio 2005.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della Rai entro il termine di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 3, essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purchè con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all'art. 10.

4. Gli spazi disponibili in ciascun «contenitore» sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo «contenitore», ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'art. 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari.

In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. La Rai, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici, e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9.

Trasmissione per non udenti

1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune, essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il presidente: PETRUCCIOLI

05A04276

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «B7»

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1° maggio 2005, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «B7».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B7» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B6» e «BB6».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

05A04100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO)

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato la seguente deliberazione nella seduta di cui alla data di seguito indicata: del. n. 3/2005 e n. 7/2005 del 4 aprile 2005.

La presente pagina sostituisce la pag 10 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
4	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE				
	Via Carducci, 85 47023 Cesena (FO) Telefoni: 0547/360811 Fax: 0547/611290 e-mail: cesena.adint@avsi.org Sito: http://www.avsi.org/ Legale Rappresentante: Alberto Piatti	Atto notarile Cesena 27-09-1972 Notaio Agostino Pistocchi Rep. n. 13161 Rac. n. 868	Del. 50/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 65/2002 del 17-07-2002 Del. 79/2003 del 25-07-2003 Del. 80/2003 del 25-07-2003 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Nord** Via Melchiorre Gioia, 181 20125 Milano (MI) Telefoni: 02/6749881 Fax: 02/67490056 e-mail: milano.adint@avsi.org **Centro** Via Carducci, 85 47023 Cesena (FO) Telefoni: 0547/360811 Fax: 0547/611290 e-mail: cesena.adint@avsi.org **Sud** Via del Duomo, 266 80138 Napoli (NA) Telefoni: 081/283885 Fax: 081/202526 e-mail: napoli.adint@avsi.org	**AMERICA** BRASILE (*) A Espirito Santo CILE (*) MESSICO **ASIA** KAZAKHSTAN **EUROPA** ALBANIA (*) LITUANIA (*) A ROMANIA (***) (*) A FEDERAZ. RUSSA
	La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati				

Pag.10

La presente pagina sostituisce la pag 11 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
5	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO ONLUS				
	Via Francesco Petrarca, 20 61100 Pesaro (PU) Telefoni: 0721/53796 Fax: 0721/398518 e-mail: adozionialfabeto@libero.it Sito: http://www.adozionialfabeto.it/ Legale Rappresentante: Mauro Mosconi	Atto notarile Pesaro 29-01-2001 Notaio Luigi Ragazzini Rep. n. 128184 Rac. n. 8153	Del. 7/2001 del 12-11-2001 Del. 28/2002 del 03-04-2002 Del. 38/2002 del 08-05-2002 Del. 106/2002 del 29-10-2002 Del. 88/2003 del 25-07-2003 Del. 31/2004/AE/EST del 26-07-2004 Del. 3/2005/AE/AUT del 4-04-2005	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Centro** Via Francesco Petrarca, 20 61100 Pesaro (PU) Telefoni: 0721/53796 Fax: 0721/398518 e-mail: adozionialfabeto@libero.it **Sud** Viale Europa, 76 89133 Reggio Calabria (RC) Telefoni: 0965/594625 Fax: 0965/594625	**ASIA** GEORGIA KAZAKHSTAN **EUROPA** BIELORUSSIA (*) A LETTONIA (*) A LITUANIA (*) A

Pag.11

La presente pagina sostituisce la pag 18 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
12	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	ARCOBALENO - ONLUS				
	VIA ALBONA, N.18 35135 PADOVA (PD) Telefoni: 049/610360 - 049/8647982 Fax: 049/8895448 e-mail: arcobaleno@campiello.net Legale Rappresentante: BRUNA RIZZATO	Atto notarile Padova 01-06-1992 Notaio Gianluigi Ciavi Rep. n. 15360 Rac. n. 2799	Del. 73/2002/AE/AUT del 17-07-2002 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 60/2004/AE/EST del 26-07-2004 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**Nord** VIA ALBONA, N.18 35135 PADOVA (PD) Telefoni: 049/610360 - 049/8647982 Fax: 049/8895448 e-mail: padova@associazionearcobaleno.it	**ASIA** ARMENIA **EUROPA** MOLDAVIA (*) A FEDERAZ. RUSSA
	La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati				

Pag.18

La presente pagina sostituisce la pag 25 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
19	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	ASSOCIAZIONE G.I.O.I.A. Genitori Italiani Organization International Adoption (Autorizzazione con riserva di revoca)				
	Corso Nazionale, 231 84018 Scafati (SA) Telefoni: 081/8276365 Fax: 081/8276365 Legale Rappresentante: Salvatore Negretti	Atto notarile Salerno 08-04-1998 Notaio Amodio Rep. n. 4686 Rac. n. 271	Del. 27/2003 del 17-02-2003 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Centro** Via Ariosto, 16 09100 Cagliari (CA) Telefoni: 070/494400 **Sud** Via Pozzo, 7 83028 Serino (AV) Telefoni: 081/8276365	**AMERICA** BRASILE (*) PERU' (*) **EUROPA** ALBANIA (*) BULGARIA MOLDAVIA (*) POLONIA (*) UCRAINA FEDERAZ. RUSSA
	La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati				

Pag.25

La presente pagina sostituisce la pag 41 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella **G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194**

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
35	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	CRESCERE INSIEME ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI				
	Via Fratelli Cairoli, 17 20035 Lissone (MI) Telefoni: 039/2456792 Fax: 039/2458018 e-mail: mailto:ciscorno@ciscorno.it;%20cibern@tin.it Sito: http://www.crescereinsiemeonlus.org/ Legale Rappresentante: Gian Giacomo Corno	Atto notarile Milano 14-06-1999 Notaio Alberto Guidi Rep. n. 38406 Rac. n. 5522	Del. 25/2000/AE/AUTCC del 26-09-2000 Del. 3/2001/AE/EST/CC del 23-05-2001 Del. 81/2003 del 25-07-2003 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**Nord** Via Desiderio, 21 20131 Milano (MI) Telefoni: 02/70605216 Fax: 02/70606469	**AFRICA** MADAGASCAR **ASIA** AZERBAIJAN **EUROPA** UCRAINA O FEDERAZ. RUSSA
	La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati				

Pag.41

La presente pagina sostituisce la pag 42 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
36	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	CUORE				
	Via della Scaletta, 5 03011 Alatri (FR) Telefoni: 0775/434778 Fax: 0775/434778 e-mail: info@associazionecuore.it Legale Rappresentante: dr.ssa Simona Recchia	Atto notarile Roma 30-12-1998 Notaio Paola Salaris Rep. n. 15457 Rac. n. 4057	Del. 56/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 143/2003 del 12-11-2003 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 10/2004/AE/EST del 27-04-2004 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**Centro** Via Germano Sommelier, 12 00185 Roma (RM) Telefoni: 339/7063866 - 06/70306178 Fax: 06/70306178	**ASIA** KAZAKHSTAN **EUROPA** BULGARIA O MOLDAVIA (*) ROMANIA (***) (*) FEDERAZ. RUSSA
	La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati				

Pag.42

La presente pagina sostituisce la pag 44 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
38	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	FAMIGLIA E MINORI: Associazione culturale per lo studio e per le ricerche psicologiche e giuridiche sulla famiglia e sul minore				
	Borgo Vittorio, 88 00193 Roma (RM) Telefoni: 06/68210276 Fax: 06/6865560 e-mail: famigliaeminori@famigliaeminori.it Sito: http://www.famigliaeminori.it/ Legale Rappresentante: Matilde Azzacconi	Atto notarile Roma 17-10-1988 Notaio Giorgio Intersimone Rep. n. 91081 Rac. n. 11234	Del. 75/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 55/2002 del 26-06-2002 Del. 105/2003 del 16-10-2003 Del. 108/2003 del 16-10-2003 Del. 123/2003 del 16-10-2003 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Nord** Cannaregio, 16/33 30121 Venezia (VE) Telefoni: 041/714103 Fax: 041/714103 **Centro** Borgo Vittorio, 88 00193 Roma (RM) Telefoni: 06/68210276 Fax: 06/6865560 **Sud** Via Canonica Morinello, 10 92027 Licata (AG) Telefoni: 0922/891551 Fax: 0922/891551 e-mail: sedelicata@famigliaeminori.it	**AFRICA** CAMERUN **AMERICA** BOLIVIA (*) A CILE (*) A COLOMBIA (*) A MESSICO VENEZUELA **EUROPA** BULGARIA MACEDONIA POLONIA (*) A SLOVACCHIA (*) A UCRAINA O UNGHERIA O FEDERAZ. RUSSA
	La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati				

Pag.44

La presente pagina sostituisce la pag 45 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord. 39

ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESI ESTERI AUTORIZZATI
FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS				
Via Morazzone, 5 21100 Varese (VA) Telefoni: 0332/831744 Fax: 0332/833820 e-mail: varese@fondazionenidoli.org Legale Rappresentante: Giulio Nidoli	Atto notarile Varese 16-01-1999 Notaio Claudio Sironi Rep. n. 2928 Rac. n. 1043	Del. 10/2000/AE/AUT/CC del 08-11-2000 Del. AE/RIESAME/53/2000/CC del 03-05-2001 Del. 63/2002 del 17-07-2002 Del. 89/2002 del 26-09-2002 Del. 110/2003 del 16-10-2003 Del. 152/2003 del 17-12-2003 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Nord** Via Morazzone, 5 21100 Varese (VA) Telefoni: 0332/831744 Fax: 0332/833820 **Centro** Via Liberiana, n. 17 00185 Roma (RM) Telefoni: 06/48907543 Fax: 06/48907543 e-mail: roma@fondazionenidoli.org	**AMERICA** BOLIVIA (*) Cochabamba CILE (*) A MESSICO PERU' (*) **EUROPA** BULGARIA O FEDERAZ. RUSSA

La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati

Pag.45

La presente pagina sostituisce la pag 50 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194

Num. ord. 44

ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESI ESTERI AUTORIZZATI
I FIORI SEMPLICI ONLUS				
Via IX Giugno, 51 34074 Monfalcone (GO) Telefoni: 0481/45343 Fax: 0481/45343 e-mail: ifiorisemplici@tin.it Legale Rappresentante: Sabina De Faveri	Atto notarile Monfalcone 06-04-2000 Notaio Antonio Grimaldi Rep. n. 33593 Rac. n. 3900	Del. 37/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001 Del. 85/2002 del 26-09-2002 Del. 11/2003 del 29-01-2003 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 34/2004 del 26-07-2004 Del. 53/2004 del 26-07-2004 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**Nord** Via IX Giugno, 51 34074 Monfalcone (GO) Telefoni: 0481/45343 Fax: 0481/45343 e-mail: ifiorisemplici@tin.it	**AMERICA** NICARAGUA **EUROPA** CROAZIA MOLDAVIA (*) UNGHERIA O FEDERAZ. RUSSA

La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati

Pag.50

La presente pagina sostituisce la pag 52 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella **G.U. n. 306 del 31/12/2004 S.O. n. 194**

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
46	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA I.C.P.L.F.				
	Via Barletti, 40 16030 Casarsa Ligure (GE) Telefoni: 0185/466791 Fax: 0185/469433 e-mail: incamminoxlafamiglia@libero.it Legale Rappresentante: Giuliano Vaccarezza	Atto notarile Sestri Levante 15-02-2000	Del. 57/2000/AE/AUT/CC del 11-10-2000 Del. 29/2000/AE/RIESAME/CC del 08-05-2001 Del. 10/2001 del 17-11-2001 Del. 27/2002 del 03-04-2002 Del. 161/2003 del 17-12-2003 Del. 35/2004 del 26-07-2004 Del. 41/2004/AE/EST del 26-07-2004 Del. 7/2005/SG del 4-04-2005	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Nord** Via Barletti, 40 16030 Casarsa Ligure (GE) Telefoni: 0185/466791 Fax: 0185/469433 **Centro** Via Mazzetti, 18, 1Â° piano Palazzo De Pasquale 66013 Chieti (CH) Telefoni: 0871/321034 Fax: 0871/321034	**AFRICA** ETIOPIA (*) MAURITIUS **AMERICA** BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A **ASIA** AZERBAIJAN **EUROPA** POLONIA (*) A FEDERAZ. RUSSA
	La Del. N. 7/2005 del 4/4/2005 revoca la precedente Del. 161/2003 che sospendeva l'autorizzazione per la Federazione Russa agli Enti non accreditati				

Pag.52

05A04106

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Suffragio, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Suffragio, con sede in Ancona.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03888

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Stefano Protomartire, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita di S. Stefano Protomartire, con sede in Ancona.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03889

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Ancona, frazione Paterno.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03890

Riconoscimento civile dell'estinzione della Venerabile Confraternita del SS. Sacramento, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Venerabile Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Ancona, frazione Montacuto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03891

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Girolamo Misericordia e Morte, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita di S. Girolamo Misericordia e Morte, con sede in Ancona.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03892

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dell'Immacolata e di S. Luigi e Lucia, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita dell'Immacolta e di S. Luigi e Lucia, con sede in Ancona.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03893

Riconoscimento civile dell'estinzione della Venerabile Confraternita di S. Bernardino, in Agugliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Venerabile Confraternita di S. Bernardino, con sede in Agugliano (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03894

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Ancona, frazione Massignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Ancona, frazione Massignano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03895

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2980
Yen giapponese	137,35
Lira cipriota	0,5820
Corona ceca	30,225
Corona danese	7,4472
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67960
Fiorino ungherese	249,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4294
Zloty polacco	4,2197
Corona svedese	9,1403
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	39,620
Franco svizzero	1,5434
Corona islandese	82,36
Corona norvegese	8,1270
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3750
Leu romeno	36160
Rublo russo	35,9250
Nuova lira turca	1,7763
Dollaro australiano	1,6654
Dollaro canadese	1,6121
Yuan cinese	10,6932
Dollaro di Hong Kong	10,0761
Rupia indonesiana	12351,52
Won sudcoreano	1295,75

Ringgit maltese	4,9095
Dollaro neozelandese	1,7917
Peso filippino	70,253
Dollaro di Singapore	2,1290
Baht tailandese	51,143
Rand sudafricano	7,8992

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04390

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Isoba».

Estratto provvedimento n. 79 del 31 marzo 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0175/001/E001.

Specialità medicinale per uso veterinario ISOBA.

Confezioni: flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 103614018.

Titolare A.I.C.: Scheringh-Poulgh Ltd. Regno Unito, rappresentata in Italia dalla Scheringh-Poulgh S.p.a. con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: aggiunta specie target.

Si autorizza l'estensione d'uso ad altre specie animali.

Specie decreto-legge destinazione: le specie di destinazione ora autorizzate sono: «cavalli, cani, gatti, uccelli ornamentali compresi piccioni viaggiatori, rettili, piccoli mammiferi (topi, ratti, criceti, cincillà, gerbilli, cavie o porcellini d'India e furetti)».

Tempi di attesa: per i cavalli il tempo di attesa è pari a due giorni.

Regime di dispensazione: il medicinale deve essere venduto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03883

Comunicato di rettifica concernente la specialità medicinale per uso veterinario «Regumate Equini»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto n. 5 del 17 gennaio 2005» relativa al medicinale per uso veterinario REGUMATE EQUINI della ditta Intervet international b.v. di Boxmeer (Olanda) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2005 si intende: «Procedura di Mutuo Riconoscimento n. TE/V/L0155/001» anziché «Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V0204/001».

05A03878

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 41 del 14 febbraio 2005 riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Shampoo Antiparassitario"».

Nel provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2005 alla pagina n. 59 laddove è scritto:

flacone tubo PE da 100 ml - A.I.C. n. 103097010;

flacone tubo PE da 200 ml - A.I.C. n. 103097022;

flacone tubo PE da 250 ml - A.I.C. n. 103097034;

flacone tubo PE da 500 ml - A.I.C. n. 103097046;

leggasi:

flacone o Tubo PE da 100 ml - A.I.C. n. 103097010;

flacone o Tubo PE da 200 ml - A.I.C. n. 103097022;

flacone o Tubo PE da 250 ml - A.I.C. n. 103097034;

flacone o Tubo PE da 500 ml - A.I.C. n. 103097046.

05A03879

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 40 del 14 febbraio 2005 riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Antipulci Shampoo Bolfo"».

Nel provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2005 alla pagina n. 59 laddove è scritto:

flacone tubo PE da 100 ml - A.I.C. n. 102988019;

flacone tubo PE da 200 ml - A.I.C. n. 102988021;

flacone tubo PE da 250 ml - A.I.C. n. 102988033;

flacone tubo PE da 500 ml - A.I.C. n. 102988045;

leggasi:

flacone o Tubo PE da 100 ml - A.I.C. n. 102988019;

flacone o Tubo PE da 200 ml - A.I.C. n. 102988021;

flacone o Tubo PE da 250 ml - A.I.C. n. 102988033;

flacone o Tubo PE da 500 ml - A.I.C. n. 102988045.

05A03880

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 294 del 16 dicembre 2004 riguardante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Porsilis Begonia I.D.A.L."».

Nel provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005 alla pagina n. 83 laddove è scritto: le nuove confezioni autorizzate sono le seguenti:

1 flacone da 10 dosi vaccino + 1 flacone diluente in PET da 2 ml - A.I.C. n. 102339052;

5 flaconi da 10 dosi vaccino + 5 flaconi diluente in PET da 2 ml - A.I.C. n. 102339064;

5 flaconi da 50 dosi vaccino + 50 flaconi diluente in PET da 10 ml - A.I.C. n. 102339076;

5 flaconi da 100 dosi vaccino + 100 flaconi diluente in PET da 20 ml - A.I.C. n. 102339088;

leggasi:

Le nuove confezioni autorizzate sono le seguenti:

1 flacone da 10 dosi vaccino + 1 flacone diluente in PET da 2 ml - A.I.C. n. 102339052;

5 flaconi da 10 dosi vaccino + 5 flaconi diluente in PET da 2 ml - A.I.C. n. 102339064;

5 flaconi da 50 dosi vaccino + 5 flaconi diluente in PET da 10 ml - A.I.C. n. 102339076;

5 flaconi da 100 dosi vaccino + 5 flaconi diluente in PET da 20 ml - A.I.C. n. 102339088.

05A03881

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate, rilasciata alla società Trouw Nutrition S.p.a., in Bussolengo.

Con decreto OFF n. 6/2005 dell'8 marzo 2005 è sospesa su richiesta della società interessata l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate rilasciata alla società Trouw Nutrition S.p.a. officina di produzione Bussolengo (Verona), Z.I. via del Lavoro, 13.

05A03882

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimenti di onorificenze al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei Carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Giuseppe Paoletti nato il 24 marzo 1949 a Montefiascone (Viterbo) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, settembre 1968 - luglio 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei Carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Lorenzo Rizzo nato il 19 agosto 1941 a Scaletta Zanclea (Messina) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, febbraio 1960 - dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei Carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Sebastiano Antonio Resca nato il 29 febbraio 1940 a Francoforte (Siracusa) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 12 marzo 1958 - 28 febbraio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei Carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Orazio Rega nato il 10 aprile 1940 a Quindici (Avellino) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 13 maggio 1960 - 1° aprile 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei Carabinieri

Al car. sc. Davide Rummolo nato il 12 novembre 1977 a Napoli con la seguente motivazione:

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava ai Giochi olimpici di Sydney 2000 la medaglia di bronzo nella specialità dei metri 200 rana nelle gare individuali di nuoto, concorrendo così ad elevare il prestigio dell'arma dei Carabinieri in Italia e all'estero». - Sydney (Australia), 15 settembre - 1º ottobre 2000.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei Carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Gian Maria Salvetti nato il 26 giugno 1947 a Breno (Brescia) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trenta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, febbraio 1967 - settembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Salvatore Provenzano nato il 12 dicembre 1946 a Collesano (Palermo) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 5 settembre 1966 - 31 dicembre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Eduardo Ettore Benito Portella nato il 10 luglio 1940 a Caivano (Napoli) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, settembre 1959 - giugno 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Luigi Planera nato il 27 marzo 1946 a Villa S. Stefano (Frosinone) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 28 marzo 1966 - 29 dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Donato Petracca nato il 2 marzo 1941 a Castrignano del Capo (Lecce) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 12 settembre 1964 - 26 gennaio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Loreto Vittorio Papa nato il 7 agosto 1940 a Orsomarso (Cosenza) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 15 settembre 1958 - 7 agosto 2002.

DA 05A04122 a 05A04127 - DA 05A04117 a 05A04121

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35704 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo *cessio bonorum* della ditta Sitef, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità di Roseto degli Abruzzi (Teramo), per 49 unità lavorative, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35705 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo *cessio bonorum* della ditta I.T.C., con sede in Castellato (Teramo), unità di Castellato (Teramo), per 51 unità lavorative, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35708 del 21 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della I.T.E.L. S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Cosenza), unità di San Marco Evangelista (Cosenza), per il periodo dal 26 novembre 2004 al 25 novembre 2005.

Con decreto n. 35709 del 21 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Datalink S.r.l., con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35711 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Ixfin S.p.a., con sede in Napoli, unità di Maricianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2004 al 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 35726 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 della VLM S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano), unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35727 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, della Onama presso Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 26 luglio 2004 al 9 ottobre 2004.

Con decreto n. 35728 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale evento improvviso e imprevisto della Arbiter di Marciano Alfono & C. Società in nome collettivo, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta), unità di Santa Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

Con decreto n. 35729 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della Conceria Sacomar in liquidazione S.p.a., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 7 novembre 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 35730 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Iniziativa Meccanica S.p.a., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35731 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Fonderie Trentine S.r.l., con sede in Condino (Trento), unità di Condino (Trento), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 35732 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Lavhotel sud S.r.l., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone) e Casandrino (Napoli), per il periodo dal 29 novembre 2004 al 27 novembre 2005.

Con decreto n. 35733 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Costruzioni impianti industriali Guatelli S.p.a., con sede in Trecate (Novara), unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 28 ottobre 2004 al 27 ottobre 2005.

Con decreto n. 35734 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Onama presso Fiat auto S.p.a., con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 23 febbraio 2004 al 28 agosto 2004.

Con decreto n. 35735 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991 della Marconi sud S.p.a., con sede in Genova, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 35737 del 22 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Cavisud S.r.l., con sede in Felizzano (Alessandria), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

05A04138 - 05A04134

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35710 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Ixfin S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2004 al 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 35714 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della VLM S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano), unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35715 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Onama presso Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 26 luglio 2004 al 9 ottobre 2004.

Con decreto n. 35716 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, evento improvviso e imprevisto della Arbiter di Marciano Alfonso & C. Società in nome collettivo, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta), unità di Santa Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

Con decreto n. 35717 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della Conceria Sacomar in liquidazione S.p.a., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 7 novembre 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 35718 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della Iniziativa meccanica S.p.a., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35719 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della Fonderie Trentine S.r.l., con sede in Condino (Trento), unità di Condino (Trento), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 35720 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Lavhotel sud S.r.l., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone) e Casandrino (Napoli), per il periodo dal 29 novembre 2004 al 27 novembre 2005.

Con decreto n. 35721 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della Costruzioni impianti industriali Guatelli S.p.a., con sede in Trecate (Novara), unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 28 ottobre 2004 al 27 ottobre 2005.

Con decreto n. 35722 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Onama presso Fiat auto S.p.a., con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 23 febbraio 2004 al 28 agosto 2004.

Con decreto n. 35723 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991 della Marconi sud S.p.a., con sede in Genova, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 35736 del 22 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della Cavisud S.r.l., con sede in Felizzano (Alessandria), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 2 dicembre 2004 al 31 ottobre 2005.

05A04135

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35724 del 22 marzo 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34034 del 13 maggio 2004 di concessione del trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente al periodo dal 1º maggio 2004 al 21 luglio 2004, della Meraklon S.p.a., con sede in Terni, unità di Zibido San Giacomo (Milano).

Con decreto n. 35725 del 22 marzo 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34036 del 29 ottobre 2004 di concessione del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente al periodo dal 1º gennaio 2005 all'11 luglio 2005, della Vagnone & Boeri S.r.l., con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino).

05A04136

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35712 del 22 marzo 2005 è annullato il decreto ministeriale n. 33022 del 30 ottobre 2003 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale art. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente al periodo dal 1º maggio 2004 al 21 gennaio 2005, della Meraklon S.p.a., con sede in Terni, unità di Zibido San Giacomo (Milano).

Con decreto n. 35713 del 22 marzo 2005 è annullato il decreto ministeriale n. 34999 del 20 ottobre 2004 di approvazione del programma di crisi aziendale, art. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente al periodo dal 1º gennaio 2005 all'11 luglio 2005, della Vagnone & Boeri S.r.l., con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino).

05A04137

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Brunifarma».

Estratto determinazione n. 167 del 30 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l., con sede in via Maestra la Barbera, 18, Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale 04874220827.

Medicinale: LORAZEPAM BRUNIFARMA.

Confezione:

A.I.C. n. 036002018 - «1 mg compresse rivestite con film» - 20 cpr;

A.I.C. n. 036002020 - « 2,5 mg compresse rivestite con film» - 20 cpr;

è ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l., con sede in via Manuzio, 7, Milano, con codice fiscale 11845960159.

Con conseguente variazione della denominazione in: «Lorazepam Doc Generici».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isocef»

Estratto determinazione A.I.C. n. 206 del 30 marzo 2005

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1 - cap. 20148, Italia, codice fiscale 00748210150.

Medicinale: ISOCEF.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«200 mg capsule rigide» 6 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 027850066;

«400 mg capsule rigide» 4 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 027850078;

«200 mg granulato per sospensione orale» 6 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 027850080;

«400 mg granulato per sospensione orale» 4 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 027850092;

«36 mg/ml granulato sospensione orale» 1 flacone 15 g - A.I.C. n. 027850104;

«400 mg capsule rigide» 6 capsule - A.I.C. n. 027850142;

«400 mg granulato per sospensione orale» 6 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 027850155;

«200 mg capsule rigide» 12 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 027850167;

«200 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 027850179.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «6 capsule 200 mg» (A.I.C. n. 027850066), «4 capsule 400 mg» (A.I.C. n. 027850078), «6 bustine 200 mg» (A.I.C. n. 027850080), «4 bustine 400 mg» (A.I.C. n. 027850092), «6 bustine 400 mg» (A.I.C. n. 027850155), «12 capsule 200 mg» (A.I.C. n. 027850167), «12 bustine 200 mg» (A.I.C. n. 027850179), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determina di revoca della sospensione.

05A03975

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 219 del 6 aprile 2005

Medicinale: ACICLIN.

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica, 3/A - c.a.p. 35031 Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

Si autorizza la modifica dell'officina di produzione come di seguito indicata:

Da		A	
Officina	Funzioni:	Officina	Funzioni:
1) Serpero S.p.a	Produzione totale esclusi i pirogeni	Fidia Farmaceutici S.p.a.	Produzione totale Controlli sul finito Confezionamento Controllo pirogeni sul prodotto finito Confezionamento secondario
2) Biologici Italia Laboratories S.r.l.	Controlli sul finito, confezionamento escluso i pirogeni		
3) Biolab S.r.l.	Controllo pirogeni sul prodotto finito		
4) Segetra S.r.l.	Confezionamento secondario		

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028614117 - «250 mg polvere per soluzione per infusione» 3 flaconi da 250 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A03974

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammabulin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 221 del 6 aprile 2005

Medicinale: GAMMABULIN.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72 - cap A 1220 Austria.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la seguente modifica:

lo step 12 del processo di produzione (liofilizzazione) può essere eseguito anche nell'officina Baxter di Lessines - Belgio, in alternativa all'officina attualmente autorizzata Baxter AG di Vienna.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 009032018 - «160 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03985

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem Doc Generici».

Estratto determinazione A.I.C. n. 223 del 6 aprile 2005

Medicinale: DILTIAZEM DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7 - cap 20124 Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Variazione A.I.C.: Modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica degli eccipienti: principio attivo invariato;

eccipienti: da: lattosio monoidrato 156 mg, olio di ricino idrogenato 60 mg, macrogol 6000 20 mg, magnesio stearato 4 mg,

a: lattosio monoidrato 183,0 mg, olio di ricino idrogenato 33,0 mg, macrogol 6000 20,0 mg, magnesio stearato 4,0 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. - n. 033581012 - «60 mg compresse» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03984

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfospas»

Estratto determinazione A.I.C. n. 230 del 6 aprile 2005

Medicinale: ALFOSPAS.

Variazione A.I.C.: rettifica alla pubblicazione della determinazione n. 48 dell'11 febbraio 2005.

Con riferimento alla determinazione n. 48 dell'11 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 2005, relativa al trasferimento di titolarità dei medicinali Rottapharm S.r.l. a Rottapharm S.p.A., e in particolare del medicinale Alfospas, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo allo stato registrativo del medicinale di cui sopra:

da: medicinale «Alfospas»: confezione: 30 capsule 200 mg (sospesa);

a: medicinale «Alfospas»: confezione: 30 capsule 200 mg.

05A03983

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio e sodio cloruro Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 233 del 6 aprile 2005

Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO PIERREL MEDICAL CARE.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito scalo - Potenza, zona industriale - c.a.p. 85050 Italia, codice fiscale n. 02790010967.

Variazione A.I.C.: rettifica alla determinazione A.I.C./N n. 51 del 23 novembre 2004.

Con riferimento alla determinazione AIC/N n. 51 del 23 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla «composizione», in merito al quantitativo dei principi attivi, e al numero di A.I.C. relativo alla confezione autorizzata, come di seguito indicato:

da: principi attivi: sodio cloruro 2,75 g, glucosio monoidrato 13,75 g;

a: principi attivi: sodio cloruro 2,25 g, glucosio monoidrato 13,75 g,

e il numero di A.I.C. da: A.I.C. n. 031373158 a: A.I.C. n. 031373172 relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031373172 - «III soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml.

05A03973

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Alfa Wassermann S.p.a., in Pomezia.

Con il decreto N.aM - 57/2005 del 25 marzo 2005 è sospesa, su richiesta della Società, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Alfa Wassermann S.p.a. per la propria officina sita in Pomezia, via della Castagnetta, 7.

Motivo della sospensione: sospensione su richiesta società.

05A03979

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C. n. 29 del 16 gennaio 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Plasbumin"».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 232 del 6 aprile 2005

Medicinale PLASBUMIN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - cap 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 29 del 16 gennaio 2004.

Con riferimento all'estratto del decreto A.I.C. n. 29 del 16 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla «Composizione», in merito alla descrizione degli eccipienti, come di seguito indicato:

da: eccipienti: carbonato di sodio, sodio caprilato, n-acetiltriptofano, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti);

a: eccipienti: sodio caprilato, n-acetiltriptofano, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028989046 - «20% soluzione per infusione» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 028989059 - «20% soluzione per infusione» flacone 100 ml.

05A03980

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C. n. 444 del 21 ottobre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lorazepam Sandoz"».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 234 del 6 aprile 2005

Medicinale: LORAZEPAM SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) Largo Boccioni, 1 - cap 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 444 del 21 ottobre 2004.

Con riferimento all'estratto del decreto A.I.C. n. 444 del 21 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288, del 9 dicembre 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla «Composizione», in merito alla descrizione degli eccipienti, come di seguito indicato:

da: eccipienti: alcool etilico 95º 7 ml, acqua purificata quanto basta a 10 ml;

a: eccipienti: alcool etilico 95º 7 ml, acqua depurata quanto basta a 10 ml;

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 035877036 - «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

05A03981

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 49 del 21 febbraio 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gentamicina Hexal"».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 235 dell'11 aprile 2005

Medicinale: GENTAMICINA HEXAL.

Variazione A.I.C.: rettifica alla pubblicazione della determinazione n. 49 del 21 febbraio 2005.

Con riferimento alla determinazione n. 49 del 21 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 7 marzo 2005, relativa al trasferimento di titolarità del medicinale GENTAMICINA EPIFARMA con variazione della denominazione in GENTAMICINA HEXAL, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla confezione:

da: confezione A.I.C. n. 036447011 - «0,7% crema» tubo 30 g;

a: confezione A.I.C. n. 036447011 - «0,1% crema» tubo 30 g.

05A03982

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims Pilocarpina»

Con la determinazione n. aR.M.469/D9 del 4 aprile 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

MINIMS PILOCARPINA: soluzione oftalmica 20 unità 4% - A.I.C. n. 026623037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

05A03976

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Isopto Carpina» e «Nafcon A».

Con la determinazione n. aR.M.591/D8 del 30 marzo 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ISOPTO CARPINA:

«2%» 10 ml flacone contagocce - A.I.C. n. 028544017;

«4%» 10 ml flacone contagocce - A.I.C. n. 028544029.

NAFCON A: 15 ml - A.I.C. n. 028857011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Alcon-Couvreur S.A. (rappresentata in Italia da Alcon Italia S.p.a.) titolare delle autorizzazioni.

05A03977

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501100/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.